



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Sede Nazionale
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13
Tel. (06) 441881 - 44188213
Fax (06) 44249518 - e-mail competitivita.ambiente@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel.+ 322 2307442-429
Fax+ 322 2307219 - e-mail bruxelles@cna.it

Indirizzo Internet: www.cna.it

Divisione
Economica e Sociale

Roma, 18 gennaio 2012

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

Percorso formativo e di aggiornamento destinato ai datori di lavoro che intendono autonominarsi RSPP, nei casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro previsti nell'allegato II del decreto 81. (sono escluse le imprese ad alto rischio e di grandi dimensioni elencate all'art. 31 co. 6 del decreto).

Questo corso non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti di prevenzione incendi e di primo soccorso, per i quali valgono le disposizioni specifiche previste degli articoli 37 e 45 del decreto 81.

La durata e i contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi.

È ammessa la formazione e-learning per i moduli normativo e il modulo gestionale e gli aggiornamenti se vengono rispettate le modalità previste nell'allegato I all'Accordo (La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro)

Formazione iniziale (p. 5)

I corsi sono articolati in moduli divisi per tre livelli di rischio individuato in base settore Ateco 2002/2007 di appartenenza (allegato II dell'accordo).

Rischio BASSO	16 ore
Rischio MEDIO	32 ore
Rischio ALTO	48 ore

Sono suddivisi in 4 moduli:

1. MODULO NORMATIVO - giuridico
2. MODULO GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
3. MODULO TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
4. MODULO RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori

Aggiornamento (p. 7)

L'aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo) e va preferibilmente distribuito nell'arco dei 5 anni.

Rischio BASSO	6 ore
Rischio MEDIO	10 ore
Rischio ALTO	14 ore

Esenzioni e crediti formativi (p. 9)

Sono esonerati dal corso *del punto 5 dell'accordo* i seguenti datori di lavoro:

- coloro che possono dimostrare di aver frequentato il corso di 16 ore conforme al DM 16.1.97; questi soggetti dovranno però provvedere ad effettuare **l'aggiornamento** come previsto al punto precedente.
- gli esonerati dalla formazione del Dm del 97 perché autonominatisi prima del 31.12.1996 (ai sensi dell'articolo 95 del decreto 626/94); questi soggetti dovranno però provvedere ad effettuare l'aggiornamento **entro l'11 gennaio 2014** (24 mesi dalla data di pubblicazione)

Non sono tenuti a frequentare il corso oggetto del presente Accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-regioni del 26.1.2006 (articolo 32, commi 2,3,5, del decreto 81/08). L'esonero vale solo se la formazione effettuata è corrispondente allo stesso settore ATECO in cui opera attualmente il datore di lavoro. La formazione per una classe di rischio più alto comprende quella per una classe di rischio più bassa.

Disposizione transitoria (p. 11)

Sono esonerati dal corso del punto 5 dell'accordo anche i datori di lavoro che abbiano frequentato **entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo**, corsi di formazione **formalmente e documentalmente approvati** alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Non è meglio precisato cosa significhi formalmente e documentalmente approvati, possiamo immaginare che dovrebbe essere sufficiente dimostrare che il corso è stato compiutamente organizzato e che si è in possesso, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, della consueta documentazione prevista per la formazione:

- incarico formalizzato di tutti i docenti e loro accettazione scritti;
- convocazione inviata ai discenti, con individuazione di luogo, data e orario di svolgimento;
- avvenuta definizione e prenotazione della/le aule;
- avvenuta iscrizione dei partecipanti con modulo di accettazione firmato e inviato per raccomandata AR o fax o e-mail all'ente formatore;
- predisposizione dei registri;
- nel caso di corso finanziato, che il progetto sia stato approvato e ammesso a finanziamento dal soggetto finanziatore e sempre a condizione che il corso termini entro i sei mesi indicati.

Nuove attività (p. 10)

Per le nuove attività, nate dopo l'11.1.2012, coerentemente con i tempi concessi ai datori di lavoro per l'effettuazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento (punto 1)

La formazione e l'aggiornamento dei datori di lavoro può essere fatta solo dai soggetti individuati dall'accordo:

- le Regioni/Province autonome, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL, ect.) e della formazione professionale;
- soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati dalle Regioni/Province autonome ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 – GU 23 gennaio 2009; questi soggetti devono dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le Università e le scuole di dottorato che hanno ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- l'INAIL;
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le province di Trento e Bolzano;
- la Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
- le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori; gli enti bilaterali, (D.lgs. 276/2003) e gli organismi paritetici (D.Lgs. 81/08); questi enti oltre che effettuare attività formative direttamente, possono avvalersi di strutture formative di **loro diretta** emanazione;
- i fondi interprofessionali di settore;
- gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Tutti i soggetti formatori elencati, ad esclusione delle regioni/province autonome, che decidono di avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, debbono avvalersi di soggetti accreditati dalle Regioni/Province autonome ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 – GU 23 gennaio 2009.

Requisiti dei docenti (p. 2)

In attesa della definizione dei criteri di qualificazione dei docenti che saranno definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, i nuovi corsi devono essere tenuti solo da docenti che possono dimostrare di possedere, **un'esperienza almeno triennale** di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Valutazione e Certificazione (p. 6)

È necessario sia comprovata la **frequenza di almeno il 90%** delle ore di formazione previste.

Al termine del corso è prevista una verifica di apprendimento obbligatoria, che consiste, in alternativa, in un colloquio o un *test*.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato; sarà a cura del soggetto formatore prevedere modalità di recupero per i discenti che non hanno superato la prova finale.

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori.

In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione/Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.